



## *Tribunale Civile e Penale di Trento*

### **SEZIONE FALLIMENTARE**

N. 4/2016 C.P.

#### **IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. M. ATTANASIO  
Dr. A. DE TOMMASO  
Dr. M. TAMBURRINO

PRESIDENTE est.  
GIUDICE  
GIUDICE

Nella pendenza di istruttoria prefallimentare instaurata dalla Procura della Repubblica a seguito di segnalazione ex art. 7 l. fall. effettuata da questo Tribunale in sede di dichiarazione di inammissibilità di domanda di concordato con riserva presentata da \_\_\_\_\_, la medesima società depositava domanda di concordato "pieno".

Con provvedimento del 15 aprile 2016 questo Tribunale, sul rilievo di svariate criticità atte a revocare in dubbio l'ammissibilità della domanda, fissava udienza ex art. 162, commi 2° e 3°, l. fall., in cui compariva la debitrice, la quale depositava memoria difensiva ed un atto di integrazione del piano con allegati, ed il Pubblico Ministero, che insisteva per la dichiarazione di fallimento.

Il concordato proposto da \_\_\_\_\_ è un concordato con cessione dei beni che, nella versione originaria, prefigurava due diversi scenari: il primo caratterizzato dall'offerta di acquisto del compendio immobiliare sito in \_\_\_\_\_ da parte di S.r.l., il cui corrispettivo verrebbe interamente pagato mediante accollo di debiti di \_\_\_\_\_ muniti di garanzia ipotecaria gravante su quel compendio; nel secondo, invece, di quel compendio si prospetta la vendita mediante procedura competitiva, per un valore a prezzo di realizzo stimato in € 850.000,00, inferiore per più di 500 mila euro a quello che tale cespite arrecherebbe nel primo scenario, ma con acquisizione di una penale di € 50.000,00 prevista a carico di \_\_\_\_\_ per l'ipotesi di mancato perfezionamento della compravendita.

A questi due scenari, la memoria ed il piano depositati all'udienza fissata ex art. 162, comma 2°, ne aggiungono un terzo: l'acquisto per un corrispettivo di € 950.000,00 del compendio di \_\_\_\_\_ sempre da parte di \_\_\_\_\_, subordinato

all'omologa ma non alle altre condizioni elencate nell'offerta precedente giacché, in tal caso, l'acquisto avverrebbe senza accollo dei debiti ipotecari di .  
Sono invece rimasti immutati altri aspetti comuni ad entrambi gli scenari. Tra i più salienti, l'acquisto del marchio, sempre da parte di , al prezzo di € 170.000,00, da pagarsi in 10 rate trimestrali; la rinuncia da parte della medesima società ad un credito commerciale di circa 100 mila euro, e quella di ex amministratori a crediti vantati, per un ammontare complessivo di € 787.043,00, a titolo di trattamento di fine mandato ed in forza del diritto di regresso loro spettante a seguito dell'escussione di fideiussioni prestate nell'interesse di ; la formazione di due classi di creditori con diritto di voto, delle quali l'una composta dai crediti degli ex amministratori, definiti postergati: l'impegno di a supportare il concordato apportando ulteriori risorse nell'ipotesi di mancato raggiungimento della soglia del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Giova premettere che la presente domanda di concordato è incontestabilmente soggetta all'applicazione della legge fallimentare quale modificata dalla novella dell'ultima estate, e, in particolare, dell'art. 160, comma 4°, l. fall., a mente del quale *"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"*.

La previsione di una soglia di sbarramento per l'accesso alla procedura di concordato non costituisce nel nostro ordinamento una novità, ma, al contrario, un ritorno al passato, giacché, come noto, essa era stabilita nel testo originario dell'art. 160. In quel caso, peraltro, la lettera della norma (*"La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni: 1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"*), ed il disposto dell'art. 186 (il quale stabiliva che il concordato con cessione dei beni non era passibile di risoluzione ove dalla liquidazione dei beni fosse stata ricavata una percentuale inferiore al 40%), rendevano palese che, nel concordato con cessione dei beni, il raggiungimento della soglia non costituiva oggetto di un'obbligazione assunta dal proponente nei confronti dei suoi creditori.

Malgrado la diversa formulazione dell'art. 160, comma 4°, e la mancanza di una norma dal contenuto corrispondente al vecchio art. 186, le conclusioni non possono, oggi, essere diverse.

In questo senso depone, in primo luogo, l'uso del verbo "assicurare", che nel linguaggio comune ed in quello tecnico giuridico non ha il medesimo significato di quello "obbligarsi", e che non può essere liquidato in considerazione semplicemente dell'atecnicismo e dell'improprietà terminologica che sovente caratterizzano gli interventi del legislatore, se non altro perché il verbo "obbligare", il riflessivo "obbligarsi", ed il sostantivo "obbligazioni" costituiscono, nel mondo del diritto, termini fra i più usati.

Il verbo "assicurare" torna, oltretutto, nel nuovo comma 5° dell'art. 163, ed è questa volta riferito all'attestazione resa dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), atta ad escludere l'ammissibilità delle proposte concorrenti, ed ha in questo contesto un significato incontestabilmente diverso dal termine "obbligare": ché, se il termine "assicurare" fosse stato usato dal legislatore come sinonimo di "obbligarsi", e se quindi le proposte concorrenti fossero inammissibili sol che la proposta contenesse un obbligo del debitore di soddisfare i chirografi nelle misure indicate dalla norma, allora l'aver chiamato il professionista ad attestare la presenza nella proposta di un'obbligazione di tal fatta, cosa che, da un lato, è di immediata verifica e, dall'altro, atterrebbe all'esistenza di una condizione giuridica (negativa) di ammissibilità delle proposte concorrenti, sarebbe del tutto privo di senso.

Vero è poi che il verbo "obbligare" è adoperato dal legislatore della novella nell'art. 161, comma 2°, lett. e), laddove si precisa che *"in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"*. Tale impiego, piuttosto che avvalorare la lettura dell'espressione "deve assicurare" di cui all'art. 160, comma 4°, quale sinonimo di "obbligarsi", attesta che anche al legislatore della novella non è sconosciuto il termine "obbligare". L'incipit della norma ("in ogni caso") non deve poi indurre a sopravvalutarne portata e funzione, che riguarda le ipotesi in cui la proposta preveda il soddisfacimento dei creditori in forme diverse dal pagamento: è in queste ipotesi, infatti, che si pone l'esigenza di specificare il vantaggio, traducibile in un valore economicamente valutabile, promesso ai creditori, mentre, ove i creditori siano destinati ad essere soddisfatti mediante pagamento di una somma di danaro, la indicazione della "utilità economicamente valutabile" appare del tutto inutile, perché in *re ipsa*; nel caso, poi, del concordato con cessione dei beni, in cui il pagamento dei creditori consegue, ma non è l'oggetto della obbligazione assunta dall'imprenditore – la quale consiste nella messa a disposizione dei propri beni in favore dei creditori, affinché costoro possano

soddisfarsi con il ricavato della loro liquidazione –, la “utilità” dovrebbe semmai valutarsi con riferimento all’obbligazione, e non al suo effetto.

Restano, infatti, ancora valide le osservazioni svolte dalla Suprema Corte a proposito della non praticabilità di una opzione interpretativa che porti a ritenere la indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori come necessaria e vincolante per il debitore in ogni ipotesi, e quindi anche nel concordato con cessione dei beni: ciò, infatti, *“equivarrebbe a ritenere sempre necessario che il concordato assuma quantomeno la forma del concordato misto nel quale la cessione dei beni è accompagnata dall’impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento. In realtà oggetto dell’obbligazione ben può essere, e tale è in difetto di diversa e inequivoca assunzione di responsabilità, unicamente l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, assumendo l’indicazione della percentuale unicamente una funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano di concordato”* (cfr. Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, Cass., S.u., n. 1521/2013 e Cass., 14 marzo 2014, n. 6022).

Il punto sta proprio in ciò, che la novella del 2015 non ha modificato l’art. 160, comma 1°, lett. a), l. fall., che fra le modalità di organizzazione della proposta concordataria prevede espressamente la cessione dei beni in quanto tale, senza obbligare l’imprenditore alla presentazione di un concordato misto (di cessione e garanzia insieme).

Non vi è dubbio, peraltro, che l’aggiunta del comma 4° al testo dell’art. 160 abbia una valenza non limitata alla fissazione di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma legata, appunto, all’uso della locuzione “deve assicurare”, valenza che, avuto riguardo al significato proprio del termine adoperato (“assicurare” nella lingua italiana sta per “rendere sicuro”, “rendere certa una persona riguardo ad un determinato fatto”, “affermare con sicurezza”) deve individuarsi nella necessità che l’attuazione del piano concordatario sia prospettata dal debitore, ed attestata dal professionista, in termini di ragionevole certezza. Analogamente, nel regime del testo originario dell’art. 160, si affermava che *“il giudizio concernente la sufficienza dei beni offerti dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge, non deve muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma deve poggiare su elementi seri e concreti, capaci di far sorgere la ‘fondata opinione’, intesa come ‘quasi certezza’, che in base all’id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni*

*stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento”* (cfr. Cass., 13 dicembre 1969, n. 3936; Cass., 19 giugno 1971, n. 1921; Cass., 9 aprile 1988, n. 2809; Cass., 23 luglio 2007, n. 16215).

La domanda di concordato presentata da \_\_\_\_\_ deve dunque essere vagliata alla luce di queste premesse, le quali conducono a confermare i rilievi svolti nel provvedimento del 15 aprile 2016, non superati dalle precisioni e le integrazioni apportate con la memoria e i documenti allegati in udienza.

A proposito della prima offerta di acquisto del compendio immobiliare presentata da \_\_\_\_\_ (subordinata, oltre che alla omologa del concordato, all'accettazione da parte dei creditori ipotecari di una riduzione del credito dagli stessi vantato, di un pagamento dilazionato dello stesso e della liberazione del debitore principale) si è già osservato che, sebbene questa soluzione fosse stata coltivata già nella fase del preconcordato, tant'è vero che nelle relazioni informative depositate ai sensi dell'art. 161, comma 8°, l. fall. si dava atto di contatti e trattative intercorse col principale creditore ipotecario (la Cassa Rurale di \_\_\_\_\_), nulla era stato documentato in ordine a quelle trattative – nonché a quelle con gli altri due creditori ipotecari –, che l'esito positivo ne era prospettato in via meramente ipotetica (nel piano si legge: *“La società proponente pare comunque che abbia già raggiunto accordi sommari con il ceto creditorio interessato”*), e che il professionista attestatore si limitava a parlare di una *“buona possibilità di accoglimento”* da parte dei creditori ipotecari della soluzione proposta della società, valutazione che si colloca ben al di sotto della soglia di una ragionevole previsione. Con la memoria datata 28 aprile 2016 la società ha dimesso una dichiarazione di adesione a tale soluzione da parte di \_\_\_\_\_ S.r.l., mentre nulla risulta per Equitalia e, per quel che concerne la Cassa Rurale di \_\_\_\_\_, risulta prodotta una mera dichiarazione di disponibilità a valutare la proposta (il testo della missiva prodotta attesta, oltre tutto, che la Cassa è stata interessata della soluzione in questione soltanto di recente, e che quindi non erano intercorsi al riguardo pregressi contatti e trattative né tanto meno erano stati raggiunti *“accordi sommari”*).

Per quel che riguarda la soluzione alternativa della vendita con procedura competitiva lo stesso attestatore evidenzia come essa sconti l'alea della collocazione degli immobili, anche a prezzo di realizzo, nell'attuale situazione di mercato, né può positivamente valutarsi l'offerta di acquisto della società allegata alla memoria, perché subordinata all'erogazione di un finanziamento da

parte di un istituto di credito ed in quanto essa non ha formato oggetto del vaglio dell'attestatore, e la stessa cosa è da dirsi con riguardo alla nuova offerta di società di cui già risulta una limitata affidabilità e solvibilità. Insomma, l'effettivo realizzo del compendio immobiliare in questione e, in ogni caso, l'entità di tale realizzo sono ritenuti aleatori dallo stesso attestatore, con conseguente rischio che risorse che nel piano sono destinate al pagamento di creditori diversi dagli ipotecari siano assorbite dalla necessità di sopperire al minor ricavato rispetto a quello attestato ai sensi dell'art. 160, comma 2°, ovvero, e comunque, che le passività chirografarie aumentino per effetto del degrado a chirografo della parte incapiente dei crediti ipotecari.

Resta inoltre ferma la maggior parte degli altri rilievi formulati nel provvedimento del 15 aprile.

Così, per quel che concerne l'inclusione fra le poste dell'attivo di un credito verso l'erario di 102 mila euro, malgrado la presenza di contrapposte ragioni di credito vantate dall'erario, nella memoria si afferma che la questione della compensabilità di quella posta è stata già trattata nel piano, quando, in realtà, il piano considerava e continua a considerare quel credito nell'attivo mobiliare (di cui costituisce quasi un quarto), mentre, per la presenza di crediti chirografari dell'erario e l'operare del principio sancito dal combinato disposto degli artt. 1249 e 1193 c.c., la compensazione, nel determinare l'azzeramento di quella posta, comporterà il venir meno di una passività ad essa corrispondente soltanto nominalmente, ma in realtà destinata a "pesare" sulla massa in misura assai inferiore, perché soggetta alla falcidia concordataria. Né appare possibile valutare l'effetto della compensazione nel contesto di una transazione che è stata solo preannunciata e di cui è arduo comprendere possibile contenuto e oggetto.

Quanto al rilievo afferente la natura chirografaria del credito erariale di circa 61 mila euro, la debitrice si limita a ribadire l'assunto, senza illustrarne ulteriormente le ragioni.

La spesa per il compenso del Liquidatore Giudiziale continua ad essere indicata in importo largamente inferiore a quello risultante dall'applicazione del D.m. n. 30/2012 sull'assunto che il dr.                      avrebbe accettato il compenso così ridotto, ma la circostanza non è documentata.

Infine, per quel che concerne il debito chirografario della società verso Cassa Rurale di                      e                      per complessivi € 427.043,00, i documenti prodotti successivamente all'udienza ne attestano la parziale estinzione in virtù di pagamenti effettuati dai fideiussori ed un debito residuo di euro 141.877,00. Le

passività considerate dalla società vanno dunque aumentate dell'importo di tale debito, atteso che, a fronte della certezza della sua esistenza, vi è la mera possibilità di un suo pagamento da parte dei fideiussori: si è già osservato, infatti, che il giudizio espresso dal professionista attestatore in ordine al rischio remoto del mancato pagamento da parte di costoro è apodittico, in quanto non esplicita gli elementi, seri e concreti, che lo fondano (si che sul punto l'attestazione non può ritenersi rispondente al modello legale), e la dichiarazione resa da [redacted] comprova d'altro canto che esso si è già concretizzato.

Il concordato proposto da [redacted] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Sull'istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero si provvede come da separata sentenza.

**P.Q.M.**

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato proposta da [redacted] S.r.l.  
Così deciso in Trento, lì 12 maggio 2016

Il Presidente rel.  
Dr. Monica Attanasio